



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Comunicato Stampa

Per la tutela degli ingegneri

Il CNI è impegnato sul tema riguardante il difficile rapporto tra professionisti e Pubblica Amministrazione per quanto riguarda il settore dei contratti pubblici. Al centro dell'attenzione il ritardo con cui vengono saldate le transazioni commerciali. Un documento del Centro Studi esamina la situazione legislativa.

E' di questi giorni la notizia del via libera, da parte del governo, per "scongellare" 40 miliardi di euro da dirottare verso quelle aziende che hanno pesanti crediti nei confronti della pubblica amministrazione. Una boccata d'ossigeno per il mondo della nostra imprenditoria in grandi difficoltà anche per i ritardi di pagamento da parte della P.A. Per rimanere in tema sulla delicata questione è da segnalare un documento del **Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri** relativo alla "applicazione della direttiva 2011/7 dell'Unione Europa al settore dei contratti pubblici, inclusi quelli connessi all'acquisizione di servizi di ingegneria". La direttiva europea ha la funzione di "lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese ed in particolare delle PMI" (art.1). Anzi si esplicita come i ritardi di pagamenti sono ritenuti un "fattore distorsivo della concorrenza". Quindi un richiamo esplicito ai principi del libero mercato. La nostra normativa con il D.LGS: n 192 del 2012 è entrata in sintonia con le indicazioni della Ue, innovando profondamente la legislazione atta a disciplinare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni. In particolare essa si rifà all'articolo 11 dove è detto chiaramente che "la fornitura di merci e la prestazione di servizi dietro corrispettivo a cui si applica la presente direttiva dovrebbero anche includere la progettazione e l'esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile".

In questo quadro il CNI e gli Ordini territoriali sono impegnati per la tutela degli interessi dei propri iscritti. L'obiettivo è rilevare l'eventuale iniquità delle condizioni contrattuali e farne dichiarare la nullità.

Il Presidente **Armando Zambrano** sottolinea come sia da tenere presente che "l'articolo 8 del DLGS 231/2002 ha introdotto una forma di garanzia generale e preventiva contro l'utilizzazione di condizioni contrattuali inique rispetto alla tutela del singolo soggetto che abbia stipulato un contratto con clausole considerate inique". Lo stesso articolo 8 si rifà alle indicazioni dell'articolo 3 della direttiva 2000/35/CE che a proposito dei ritardi di pagamento afferma come "gli Stati membri assicurano che, nell'interesse dei creditori e dei concorrenti, esistano mezzi efficaci e idonei per impedire il continuo ricorso a condizioni gravemente inique". Da qui l'invito ad adottare norme per consentire alle organizzazioni che ufficialmente rappresentano "piccole e medie imprese, di agire a norma delle legislazione nazionale dinanzi ai tribunali o ad organi amministrativi competenti per decidere se le condizioni contrattuali stabilite sono gravemente ingiuste", in modo da ricorrere a "mezzi appropriati ed efficaci per impedire che si continui a ricorrere a tali condizioni".

Roma 25 marzo 2013

Ufficio Stampa
Segni e Suoni

Info: tel//0712905005
Mail: info@segniesuoni.it